

**RAGIONE SOCIALE**

I.C. "Difesa Grande" - TERMOLI

**PLESSI:**

Scuola dell'Infanzia  
Scuola Primaria  
Scuola Secondaria I grado

**ATTIVITA':**

Codice ATECO: 85.10.00  
Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia  
Codice ATECO: 85.20.00  
Istruzione primaria: scuole elementari  
Codice ATECO: 85.31.10  
Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie

## ***Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro***

Aggiornamento Gennaio 2022

<b>Data:</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>FIRMA</b>
Dirigente Scolastico	Prof.ssa Luana OCCHIONERO	
D.S.G.A.	Dott. Osvaldo PALUMBI	
Collaboratore del DS	Dott. Luciano COCCITTI	
Collaboratore del DS	Prof.ssa Debora TAMBONE	
Referente Covid	Ins. Maria Adele PACIOTTI	
Referente Covid	Ins. Tina CANDIGLIOTA	
Referente Covid	Ins. Maria Liliana SIRIANNI	
Referente Covid	Ins. Laura MIOZZA	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	Ins. Rosa SCALZONE	
Responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP)	Arch. Giancarlo MOSCUFO	
Medico Competente	Dott. Marcello CATENA	

**SOMMARIO**

PREMESSA.....	3
1. OBIETTIVI DEL PIANO.....	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTI.....	3
3. OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO.....	5
4. ACCESSO A TUTTE LE STRUTTURE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE .....	5
5. GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL'INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO .....	6
6. EFFETTUAZIONE GRATUITA DI TEST ANTIGENICI RAPIDI PER LA RILEVAZIONE DI ANTIGENE SARS-COV-2 A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO .....	9
7. REQUISITI PER POTER FREQUENTARE IN PRESENZA .....	9
8. DOCENTI DI SOSTEGNO E ASSISTENTI EDUCATIVI COMUNALI .....	9
9. TIROCINANTI E STAGISTI.....	10
10. MESSA A CONOSCENZA DELLA PROCEDURA ALLE PARTI INTERESSATE E SOTTOSCRIZIONE .....	11
12. DURATA DEL PROTOCOLLO .....	11
13. DISPOSIZIONI FINALI .....	11

## PREMESSA

A seguito del continuo evolversi dell'emergenza sanitaria in corso, determinata dall'epidemia del virus SARS-CoV-2, si formalizza il presente documento, che costituisce aggiornamento e parte integrante del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) negli ambienti scolastici", allo scopo di recepire ed aggiornare le necessarie contromisure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro e scolastici, disciplinando tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti.

Scopo del presente documento è quello di dare evidenza oggettiva dell'attuazione delle disposizioni emesse dalle autorità competenti (Consiglio dei ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, Governatore della Regione, Prefetto, Sindaco, ecc.), per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 all'interno dei luoghi di lavoro scolastici.

NOTA: rimane ferma la regola che nessuno è autorizzato ad entrare all'interno delle pertinenze degli edifici scolastici, al di fuori del personale e degli alunni, salvo casi eccezionali e dietro autorizzazione del Dirigente Scolastico.

## 1. OBIETTIVI DEL PIANO

Obiettivo del presente piano è rendere la scuola un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le attività lavorative adottando un protocollo di regolamentazione per il contrasto e contenimento della diffusione del virus che preveda le procedure e le regole di condotta all'interno della Istituzione scolastica.

A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19.

Il Comitato Tecnico Scientifico nel verbale n. 34 del 12 luglio 2021 evidenzia la priorità di assicurare la completa ripresa della didattica in presenza sia per il suo essenziale valore formativo, sia per l'imprescindibile ruolo che essa svolge nel garantire lo sviluppo della personalità e della socialità degli studenti provati dai lunghi periodi di limitazione delle interazioni e dei contatti sociali.

È necessario predisporre, quindi, ogni opportuno intervento per consentire il normale svolgimento delle lezioni in presenza in condizioni di sicurezza, ritenuto dal CTS *"momento imprescindibile e indispensabile nel ... percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni"*.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTI

- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
- Protocollo condiviso del 14 marzo 2020 di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
- DPCM 11 marzo 2020
- Circolare MS n. 5443 del 22/02/2020 e il documento ISS Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi del 13/7/20206, per quanto attiene alle operazioni di pulizia e disinfezione;
- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6
- DPCM 10 aprile 2020
- DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020
- Linee Guida INAIL 23 aprile 2020. Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione
- Documento Tecnico del 13 maggio 2020 sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell'Esame di Stato nella Scuola Secondaria di Secondo grado

- Linee guida del 15 maggio 2020 per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19
- Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell'esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado pubblicato il 16.05.2020
- Decreto Legge 19/05/2020, n. 34, convertito in Legge 17/07/2020, n. 77 – Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute
- Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, e successive precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del 23/6/2020, verbale n. 94 del 7/7/2020 e verbale n. 100 del 10/8/2020)
- Linee guida del 26 giugno 2020. Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021.
- Linee guida del 3 agosto 2020. Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia
- Protocollo d'intesa del 6 agosto 2020 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19
- DPCM 07/08/2020 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali)
- Decreto Legge 14/08/2020, n. 104 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (in particolare l'art. 32, comma 4, relativamente al "lavoro agile")
- Documento ISS Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia del 21/08/2020, per tutto ciò che attiene agli scenari di persone con sintomi compatibili con il COVID-19 a scuola
- Protocollo d'intesa del 26 agosto 2020 per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del covid-19 sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, art. 83, relativamente ai lavoratori fragili
- Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24/10/2020 e nota Miur prot. 1927 del 25/10/2020
- Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/11/2020 e note Miur prot. 1990 e 1994 sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
- OM n. 53 e n 52 del 03 marzo 2021 in cui definiscono le modalità di svolgimento dell'Esame di Stato 2021 per il II e I ciclo
- Protocollo d'Intesa Linee Operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2020/2021 tra MIUR e parti sociali del 21.05.2021 che conferma le misure del 2020
- Verbale n. 34 del 12/07/2021 del CTS
- Schema di DM contenente l'adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, Prot. n. 0032144 del 27-07-2021. Piano scuola 2021-2022
- Protocollo d'intesa n. 21 del 14/08/2021 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 (anno scolastico 2021/2022)
- Decreto Legge 6 agosto 2021 n. 111 - Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.
- DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
- Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
- Nota del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute Registro Ufficiale U. 0000011 DEL 08.01.2022 - Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito

- scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative
- Nota del Commissario straordinario del 8 gennaio 2022 - Effettuazione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS- CoV-2 a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.
  - Nota del Ministero dell'Istruzione prot. N. 10/01/2022 - Scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale – Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022.
  - Ordinanza del Ministero della Salute del 9 gennaio 2022.

### 3. OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Il D.L. 172/2021 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali" dispone l'estensione dell'obbligo vaccinale al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione (art. 2 c.1).

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1 e i dirigenti scolastici assicurano il rispetto dell'obbligo (art. 2 c.2) da parte del personale effettivamente in servizio.

L'adempimento dell'obbligo vaccinale comprende (art. 1, c.1, lett. a del D.L. 172/2021), il ciclo vaccinale primario e, dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La dose di richiamo può essere somministrata dopo almeno 150 giorni dal completamento del ciclo primario ed entro i 9 mesi di validità del Green pass.

La differenza tra green pass base, rafforzato e booster sta a indicare quali tipi di Certificazione verde COVID-19 sono validi per diversi utilizzi e periodi di tempo, che possono variare con l'evolversi della situazione epidemiologica.

- **Green pass base:** si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.
- **Green pass rafforzato:** si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
- **Green pass booster:** si intende la Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario.

Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l'esito negativo al SARS-CoV-2.

Si precisa che dall'8 gennaio 2022 vi è l'obbligo vaccinale per gli over 50 italiani e stranieri residenti in Italia e che dal 15 febbraio 2022 c'è l'obbligo di Green Pass rafforzato per tutti i lavoratori (pubblici e privati) e i liberi professionisti di almeno 50 anni. Chi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un Green Pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio (il certificato verde è rilasciato subito dopo la prima dose ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).

### 4. ACCESSO A TUTTE LE STRUTTURE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Il personale scolastico è soggetto alla verifica del super Green Pass (o Green Pass rafforzato).

Per l'accesso a scuola di altri utenti diversi dal personale (genitori, fornitori, ecc.), è OBBLIGATORIA l'esibizione del Green Pass base e non è necessario il consenso dell'interessato (esclusi i bambini, gli alunni e gli studenti).

La misura non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Il rifiuto del conferimento o il mancato possesso comporta l'impossibilità di accedere ai locali dell'istituzione

scolastica a qualunque titolo.

La verifica del green pass e il trattamento dei dati connessi, saranno realizzati con modalità elettroniche (tablet/smartphone/pc).

Il personale delegato alla verifica da parte del Dirigente scolastico potrà effettuare le operazioni di verifica utilizzando la specifica app VerificaC19 (sviluppata dal Ministero della Salute tramite SOGEI) installata su un dispositivo mobile (tablet o smartphone) che non memorizza alcun dato sul dispositivo utilizzato e consente il funzionamento anche in modalità offline (cioè senza connessione internet), oppure tramite la specifica funzionalità del SIDI (solo per il personale scolastico). Gli unici dati visualizzabili su VerificaC19 dal verificatore sono: cognome, nome, data di nascita ed esito della verifica.

## 5. GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL'INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO

### Sistema 0-6 anni

In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe, per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:

- Attività didattica: sospesa per 10 giorni;
- Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

Personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso: si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

### Scuola primaria

In presenza di un solo caso di positività nella classe, per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- Attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri;
- Misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). In merito all'esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.

In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici. Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

Il MI raccomanda per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.

In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:

- Attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Il MI raccomanda per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5 (rif. Circolare n.11 del 08/01/2022.)

**Scuola secondaria di I e II grado**

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- Attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

- Misura sanitaria: Auto-sorveglianza. – Nell'organizzare l'Auto-sorveglianza si potrà ricorrere alla DAD e/o DDI, sentita l'ASL competente

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

A. per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

- Attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo.

B. per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 120 giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- Attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- Misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
- Per il caso in esame il MI precisa che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.
- La scuola, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]".

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE- per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

**GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA' NEL SISTEMA EDUCATIVO, DIDATTICO E FORMATIVO**

**C.M. 30/12/2021 e C.M. 08/01/2022 applicativa del D.M. 07/01/2022**

Fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°, nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nel sistema educativo, scolastico e formativo la C.M. del Ministero della Salute del 30/12/2021 e la C.M. congiunta del Ministero dell'Istruzione e Ministero della Salute dell'08/01/2022 prevedono l'applicazione delle seguenti misure:

Tipologia di istituzione	Alunni 1 caso di positività accertato in classe	Alunni 2 casi di positività accertati in classe	Alunni 3 casi di positività accertati in classe	Docenti con dose booster o con 2A dose da meno di 120 gg	Osservazioni
<b>Nido e Infanzia (0-6 anni)</b>	Sospensione delle attività per 10 giorni			<b>Se esposti per almeno 4 ore (anche separate) al caso nelle ultime 48 ore:</b> <b>Per 1 caso:</b> Auto-sorveglianza**. (con T0 e T5 consigliati per i docenti della scuola primaria*). <b>Per più casi:</b> <u>se asintomatici che:</u> - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, <b>nessuna quarantena, FFP2 per 10 gg</b> <u>se sintomatici:</u> - Test subito Se ancora sintomatici: - Test dopo 5gg  <b>Se esposti per meno di 4 ore al caso/i nelle ultime 48 ore:</b> - nessuna quarantena se hanno sempre indossato mascherina chirurgica o FFP2  <b>Se contagiati:</b> quarantena di 7 gg se asintomatici o asintomatici da almeno 3 gg con test negativo finale	
<b>SCUOLE PRIMARIE</b>	Sorveglianza con test rapido o molecolare da svolgersi al momento di presa di conoscenza del caso di positività (T0) e da ripetersi dopo cinque giorni (T5)	DAD per 10 giorni e tampone molecolare o antigenico di uscita			
<b>SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO</b>	- Auto-sorveglianza con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza  - Nell'organizzare l'Auto-sorveglianza si potrà ricorrere alla DAD e/o DDI, sentita l'ASL competente  )	- Didattica digitale integrata (DDI) per 10 giorni per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo; - Auto-sorveglianza e didattica in presenza con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 per gli altri soggetti che diano dimostrazione di aver effettuato il ciclo vaccinale o di essere guariti dal COVID. - Nell'organizzare l'Auto-sorveglianza si potrà ricorrere alla DAD e/o DDI -	DAD per 10 giorni		Per classe con positivo: consigliato pasto a 2 mt  Se il T0 e il T5 sono positivi, ASL avvisa il responsabile covid

\* per i docenti dell'Infanzia si valuta con ASL Competente.

\*\*Per AUTOSORVEGLIANZA secondo cir. Ministero della Salute n.60136 del 31/12/2021: "e' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19."



## 6. EFFETTUAZIONE GRATUITA DI TEST ANTIGENICI RAPIDI PER LA RILEVAZIONE DI ANTIGENE SARS-COV-2 A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO

A seguito di accertata positività dell'alunno al Covid si procede come di seguito:

- la famiglia una volta informata, secondo le procedure sanitarie in vigore, che il proprio congiunto è un alunno "contatto":
  - se l'alunno frequenta la scuola secondaria di primo grado o di secondo grado, provvede a contattare immediatamente il PLS o il MMG, che, ove ritenuto necessario, procederà ad effettuare autonomamente il tampone ovvero a rilasciare idonea prescrizione medica per l'effettuazione del test gratuito (sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1) presso una farmacia o una delle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sottoscritto dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 d'intesa con il Ministro della Salute;
  - se l'alunno frequenta ordini di scuola differenti dalla secondaria di primo grado o di secondo grado, si reca, con la comunicazione che gli è stata inoltrata, presso uno dei siti specificatamente individuati dall'ASL di riferimento, ovvero presso il MMG/PLS;
- gli alunni risultati negativi al tampone e gli eventuali positivi seguiranno le indicazioni delle Autorità sanitarie di riferimento.

## 7. REQUISITI PER POTER FREQUENTARE IN PRESENZA

Alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza (aver concluso il ciclo vaccinale primario, o essere guariti da meno di centoventi giorni e aver ricevuto successivamente la dose di richiamo), seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.

L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in presenza di due casi positivi nella classe.

Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo".

## 8. ASSISTENTI EDUCATIVI E ALLA COMUNICAZIONE

Gli AEC vengono assimilati ai Docenti per quanto attiene alle misure preventive (per cui si rinvia al Protocollo), vista la specificità del servizio e la particolare fragilità degli alunni destinatari del servizio, si ribadiscono alcune norme comportamentali fondamentali:

- Esibire, come da normativa in vigore, il green pass al Dirigente Scolastico o a persona dal medesimo espressamente delegata ovvero si attengono alle disposizioni previste di esonero dallo stesso e/o alle disposizioni che dovessero successivamente essere emanate.
- Vigilare sulla corretta applicazione delle misure anticovid-19 da parte degli allievi quando questi si trovano in aula e negli ambienti didattici.
- Non accedere a scuola in caso di temperatura superiore a 37,5 e/o in caso di presenza di sintomi suggestivi covid (febbre, tosse, raffreddore, ecc.).
- In caso si manifesti un malessere a scuola, allontanarsi subito dall'aula, avvertire il referente covid e/o il dirigente scolastico o il referente di plesso in modo da consentire l'immediata attivazione del protocollo previsto. Gli assistenti educativi devono avvertire immediatamente la Cooperativa o ente di dipendenza per la immediata sostituzione, in modo tale da non fare venire meno il servizio agli alunni. I Docenti avvertiranno come di rito la Segreteria del personale.
- Nel caso in cui l'alunno con disabilità a cui è rivolto il servizio non possa indossare la mascherina occorre

munirsi, oltre che della mascherina FFP2, anche di visiera e guanti. Per i docenti di sostegno tali dispositivi sono forniti dalla scuola individuati in virtù della disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell'alunno/studente o dal medico competente. Per gli AEC i DPI saranno a carico personale o della Cooperativa.

- Sensibilizzare gli alunni alla frequente igienizzazione delle mani mediante acqua e sapone o gel.
- Qualora i ragazzi possano portare la mascherina, curare che la stessa sia correttamente indossata e provvedere alla sua consegna giornaliera a cura dei collaboratori scolastici.
- Nel caso il banco o postazione occupato dagli alunni affidati si sporchi nel corso della mattinata per la consumazione della merenda e/o per materiale organico (saliva, espettorato, ecc.), avvertire immediatamente il collaboratore scolastico, il quale procederà alla sanificazione secondo le regole comprese nel DVR.
- Nel caso in cui l'alunno richieda di essere tenuto fisicamente per mano il docente di sostegno o l'educatore indossano la mascherina, la visiera e si igienizzano le mani prima e dopo.
- Nel caso in cui il docente di sostegno o l'educatore debbano manipolare i libri o i quaderni dell'alunno si igienizzano le mani prima e dopo la consultazione.
- In aula informatica il docente o l'educatore con mascherina si siedono accanto all'alunno, che a sua volta indossa la mascherina. Se il docente deve usare la tastiera o il mouse, si igienizza le mani prima e dopo l'uso. Se l'allievo non può indossare la mascherina, il docente di sostegno indossa la mascherina e la visiera.
- Mantenere contatti attivi con le famiglie degli alunni con disabilità per riferire e/o avere notizie utili e tempestive circa eventuali situazioni legate al Covid-19.

Al fine di rendere possibile la migliore organizzazione scolastica, la famiglia segnala e comunica alla scuola ogni indicazione fornita dal medico curante con particolare riguardo a provvedimenti speciali necessari per il contenimento del rischio di contagio (ad esempio, per l'accesso ai locali scolastici, per le pause, per l'educazione fisica, ecc.), per concordare, secondo il principio del legittimo accomodamento, quanto possibile organizzare.

## 9. TIROCINANTI E STAGISTI

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/2008 i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori e pertanto si impegnano a:

- rispettare tutte le norme previste per i docenti curricolari e/o di sostegno;
- essere a conoscenza delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 vigenti e pubblicate dall'Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia di sicurezza;
- rispettare il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" della scuola;
- applicare le regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2;
- informare tempestivamente la scuola nel caso in cui presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19;
- informare tempestivamente la scuola nel caso uno o più membri della famiglia siano stati in quarantena o in isolamento domiciliare;
- utilizzare i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure di prevenzione e contenimento dell'epidemia (ad es. mascherina/e, gel disinfettante, ecc.) che *saranno a carico personale o della struttura promotrice*.
- garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola.

I soggetti promotori (le Università, le scuole o gli altri enti di formazione) dovranno fornire preventivamente agli studenti tirocinanti o agli stagisti un'adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e ai sensi dell'Accordo Stato Regioni e, qualora necessaria, la sorveglianza sanitaria in funzione del livello di rischio a cui è esposto, quali misure generali di tutela.

L'informazione e formazione dei tirocinanti deve essere certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è eventualmente integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante.

## 10. MESSA A CONOSCENZA DELLA PROCEDURA ALLE PARTI INTERESSATE E SOTTOSCRIZIONE

La presente procedura è stata redatta dal Datore di Lavoro con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e mediante l'apporto specialistico dei Medici Competenti, in previa preventiva collaborazione del RLS.

Trattandosi di tematica sanitaria anti contagio, come disposto dall'art. 7 del DPCM 11/03/2020, la verifica finale per pre-approvazione del presente protocollo è svolta dal Medico Competente, mentre l'approvazione finale è del Datore di Lavoro.

Tale procedura è consegnata a tutti i lavoratori presenti nell'Istituto in questo particolare momento storico, in modo da mettere tutti a conoscenza delle procedure attuate dall'Istituto e per darne ampia pubblicità.

## 11. DURATA DEL PROTOCOLLO

Il presente Protocollo si applica nell'anno scolastico 2021/2022, fintantoché sono previste misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.

Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, quanto condiviso con il presente atto sarà oggetto di aggiornamento.

## 12. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia al documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, al Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 sottoscritto dal Ministro dell'Istruzione e dalle organizzazioni sindacali, alla normativa vigente e alle eventuali modifiche e integrazioni che dovessero intervenire in materia.

### APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO

La sottoscritta prof.ssa Luana OCCHIONERO, Dirigente Scolastico PRO-Tempore dell'IC Difesa Grande di Termoli, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000

### DICHIARA

Che le persone firmatarie del documento hanno discusso e approvato il documento.

Termoli, 15/01/2021